

Autotrasporto: convertito il decreto legge di modifica del codice della strada

5 Ottobre 2007

è stato convertito nella legge 2 ottobre 2007, n. 160 (G. U. del 3 ottobre 2007, n. 2) il decreto legge 117/2007, con il quale sono state introdotte importanti modifiche al Codice della strada - D.Lgs. 285/1992.

Tra le novità di diretto interesse introdotte in sede di conversione del decreto legge si segnala che viene ulteriormente rivisto l'apparato sanzionatorio per alcune tipologie di violazioni. In particolare, il superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h, ma entro i 60 km/h è sanzionato con la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, e non più quindi da tre a sei mesi come in origine stabilito dal DL 117/2007. Viene invece introdotta l'ulteriore inibizione alla guida del veicolo nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida (art. 142 D.Lgs. 285/1992).

Al riguardo, si sottolinea che l'eccesso di velocità alla guida di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie in misura doppia (art. 142 D.Lgs. 285/1992).

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, qualora sia accertato un tasso alcolemico non superiore a 0,8 g/l, viene prevista solo la sanzione amministrativa da 500 a 2000 euro, mentre è stata eliminata la previsione dell'arresto fino a un mese (art. 186 D.Lgs. 285/1992).

Viene inoltre introdotto il divieto di tenere acceso il motore, durante la sosta ovvero la fermata prolungata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento dell'aria; la violazione di tale divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 a 400 euro (art. 157 D.Lgs. 285/1992).

La legge 160/2007 prevede infine la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito Fondo contro l'incidentalità notturna, finanziato in parte attraverso i proventi derivanti dall'ulteriore sanzione - pari a 200 euro da aggiungersi alle altre sanzioni appositamente stabilite - prevista per le violazioni di cui agli articoli 141, 142 commi 8 e 9, 186, 187 (eccesso dei limiti di velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanza stupefacenti) se commesse dopo le ore 20 e prima delle ore 7.

In allegato copia della legge 2 ottobre 2007, n. 160

[1501-ALLEGATO.pdf](#)[Apri](#)